

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2917-A —

RELAZIONE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE (FINANZE E TESORO)

(Relatore: **MORO**)

SULLA

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MINERVINI, NAPOLITANO, BELLOCCHIO, VISCO
SARTI ARMANDO, CIOFI degli ATTI

Presentata il 28 maggio 1985

—

Efficacia immediata della cessazione dalla carica,
per scadenza del termine, per gli amministratori degli
enti creditizi pubblici, e provvedimenti conseguenziali

Presentata alla Presidenza il 14 maggio 1986

ONOREVOLI COLLEGHI! — La proposta di legge al nostro esame è quanto rimane di un lungo, tormentato, ma prezioso lavoro che il Comitato ristretto costituito presso la VI Commissione finanze e tesoro della Camera ha svolto sul noto problema delle nomine degli amministratori degli enti creditizi pubblici. La discussione, iniziata fin dall'estate scorsa, prendeva le mosse da una proposta di legge (primo firmatario l'onorevole Minervini) che « provocatoriamente » proponeva l'efficacia immediata della cessazione dalla carica, per scadenza del termine, per gli amministratori degli enti creditizi pubblici. Per la verità la « provocazione » intendeva colpire l'abuso, che ultimamente ha raggiunto livelli preoccupanti, del cosiddetto regime di *prorogatio*, espressione configurante la situazione in cui ciascun amministratore, pur giunto alla scadenza del proprio mandato, se gli organi preposti non provvedono a nominare un nuovo titolare al suo posto, continua nell'esercizio delle sue funzioni. Non sorgerebbero questioni di rilievo se la *prorogatio* fosse limitata a tempi brevi e a casi eccezionali. Il problema, invece, diviene inquietante quando il regime si protrae per anni e il fenomeno investe quasi la generalità degli istituti di credito, per i quali la nomina degli amministratori è demandata ad organi dello Stato o di enti pubblici.

Tuttavia, un attento esame delle conseguenze che sarebbero derivate dall'abolizione del regime di *prorogatio* ha dimostrato (e questo è un aspetto della vicenda che si potrebbe definire paradossale e che ha suscitato vivaci polemiche nell'ambito della Commissione) che il rimedio sarebbe stato peggiore del male.

Alla *prorogatio* si sarebbe sostituita la *decapitatio*. La proposta di legge Minervini, qualora approvata, avrebbe rischiato

di portare alla paralisi enti ed istituti che, per la loro natura peculiare, non possono restare privi di una guida, pena danni gravissimi per le loro gestioni e per l'economia del paese.

Naturalmente, ciò non è sufficiente a giustificare il cronico abuso di un regime che consente agli amministratori di continuare e gestire gli enti creditizi anche se il loro mandato è scaduto da molto tempo. È peraltro necessario riconoscere che, allo stato delle cose, un regime di *prorogatio* correttamente inteso sarebbe il minore dei mali.

Infatti, se l'istituto della *prorogatio* trovasse applicazione soltanto in casi di effettiva necessità e per periodi di tempo limitati, esso si rivelerebbe uno strumento utile ed opportuno per la prosecuzione della vita degli organismi in questione. Una disposizione che comportasse l'immediata cessazione del regime di *prorogatio* — così come indicato nella proposta Minervini — rischierebbe di produrre effetti destabilizzanti per il funzionamento del sistema. Alle persone istituzionalmente preposte all'amministrazione degli enti creditizi pubblici finirebbero per sostituirsi soggetti vicari che non sempre potrebbero offrire le stesse garanzie di affidabilità normalmente richieste per i titolari delle cariche.

Sembra, dunque, preferibile optare per una disciplina volta a stimolare in modo stringente il Governo e gli enti preposti alle nomine, in modo da evitare, da un lato, che la *prorogatio* cristallizzi nel tempo e indefinitamente i vertici delle istituzioni creditizie quando gli stessi siano destinati alla sostituzione, e, dall'altro, li ponga in una posizione precaria quando invece siano destinati alla riconferma.

Si è pertanto formata all'interno della maggioranza la convinzione, rispecchiata nel testo proposto dalla Commissione, che

si debba intervenire in questo delicato ed importantissimo settore delle nomine formulando una normativa precisa ed un puntuale quadro di riferimento per le scadenze temporali, atti a mettere in moto il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, gli enti pubblici ed il Ministro del tesoro per le nomine di rispettiva competenza.

Con altrettanta puntualità vengono impartite disposizioni valide per il periodo transitorio, relativo alle nomine effettuate e già scadute alla data di entrata in vigore della nuova disciplina.

Nel provvedimento approvato dalla Commissione si prevede, in sostanza, che il CICR debba riunirsi, su convocazione del Ministro del tesoro, almeno 60 giorni prima della scadenza delle cariche da rinnovare, ovvero, quando si tratti di cessazione dalle cariche per cause diverse dalla scadenza (morte, dimissioni, eccetera), nei trenta giorni successivi al verificarsi di tali eventi.

Si è previsto, d'altra parte, un abbassamento del *quorum* strutturale del CICR, essendo richiesta, per la validità delle sedute, la presenza del presidente e di almeno due dei componenti, confermandosi, ovviamente, il principio secondo cui le decisioni dovranno essere adottate a maggioranza.

Inoltre, si contempla il potere-dovere del Ministro del tesoro di determinare il calendario delle riunioni del CICR secondo scadenze temporali assai brevi (con intervalli non superiori a cinque giorni), fino al raggiungimento delle decisioni relative alle nomine.

Con il provvedimento si è regolata anche la fase transitoria, riferita alle cariche già scadute alla data di entrata in vigore della nuova normativa. Al riguardo, si è stabilito che il CICR dovrà convocarsi entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge per provvedere agli adempimenti di sua competenza, ferme le nuove disposizioni relative al *quorum* strutturale e funzionale del comitato stesso.

Non si è trascurato di prendere in considerazione i casi in cui la nomina degli amministratori spetti ad enti pubblici diversi dallo Stato. In tali casi, la disciplina è analoga a quella prevista per le nomine disposte dal CICR ed i relativi termini temporali di convocazione sono di trenta giorni prima della scadenza delle cariche, ovvero di sessanta giorni successivi al verificarsi di eventi diversi dalla scadenza temporale delle cariche stesse.

Tenuto conto, peraltro, che le nomine degli amministratori di enti pubblici diversi dallo Stato non coinvolgono la responsabilità di un solo organo, si è ritenuto opportuno prevedere un potere sostitutivo volta a volta affidato al rappresentante dell'amministrazione o dell'ente pubblico competente.

Opportune disposizioni transitorie completano la disciplina di tali specifiche fattispecie.

In conclusione, l'intervento legislativo sottoposto alle definitive valutazioni dell'Assemblea, costituisce il risultato di un approfondito e ponderato esame delle situazioni considerate, al fine di preservare gli aspetti positivi del tradizionale istituto della *prorogatio* (del resto operante nel nostro ordinamento giuridico con riferimento non soltanto alle istituzioni creditizie ma a tutti gli organismi pubblici e privati), eliminando invece gli effetti patologici che oggettivamente in alcuni casi si sono venuti a creare.

Per tutti i motivi sopra esposti, il lungo lavoro del Comitato ristretto si è dimostrato assai prezioso, avendo contribuito in modo determinante a far maturare la convinzione che la prassi invalsa debba rapidamente essere modificata, dando vita ad una normativa in grado di rendere impraticabile in futuro l'utilizzo anomalo e scorretto del regime di *prorogatio*.

Sulla scorta di queste considerazioni, il relatore invita l'Assemblea ad approvare il provvedimento in esame.

PAOLO ENRICO MORO, *Relatore*.

TESTO
DELLA PROPOSTA DI LEGGE

Efficacia immediata della cessazione dalla carica, per scadenza del termine, per gli amministratori degli enti creditizi pubblici, e provvedimenti conseguenziali.

ART. 1.

La cessazione dall'ufficio per scadenza del termine delle persone, alle quali spettano poteri di amministrazione negli enti creditizi pubblici, ha efficacia immediata. È esclusa ogni proroga.

ART. 2.

Se dalla cessazione dall'ufficio di una o più fra le persone indicate nell'articolo 1 consegue, in virtù di disposizioni di

TESTO
DELLA COMMISSIONE

Disposizioni relative alle procedure di nomina negli organi di amministrazione degli enti creditizi pubblici.

ART. 1.

(Nomina degli amministratori da parte di organi dello Stato).

1. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, quando ha competenza in ordine alle nomine negli organi di amministrazione degli enti creditizi pubblici, deve riunirsi, previa convocazione del Ministro del tesoro, almeno sessanta giorni prima della scadenza delle cariche da rinnovare, ovvero, nei casi di cessazione dalle cariche per cause diverse dalla scadenza, nei trenta giorni successivi al verificarsi di tali cause. Per la validità delle sedute è richiesta la partecipazione del presidente e di almeno due dei componenti; le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. qualora il Comitato non provveda nella prima seduta, il Ministro del tesoro fissa, al termine di tale seduta, il calendario di quelle successive con intervalli non superiori a cinque giorni e contestualmente ordina la convocazione del Comitato.

2. Ai fini della presente legge per organi di amministrazione si intendono i consigli di amministrazione, i comitati esecutivi, i consigli di sorveglianza e gli organi similari, comunque denominati, previsti dagli statuti.

ART. 2.

(Nomina degli amministratori da parte di enti pubblici).

1. Quando le nomine di cui alla presente legge sono devolute ad enti pubblici, le stesse devono essere disposte, dagli

legge o statutarie, l'impossibilità di funzionamento dell'organo amministrativo, il Governatore della Banca d'Italia assicura la gestione provvisoria dell'ente creditizio, provvedendo a norma dell'articolo 66, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, per la durata massima prevista da tale disposizione.

La gestione provvisoria cessa in caso di reintegrazione dell'organo amministrativo, con la nomina degli amministratori mancanti, da parte di chi ne ha potestà a norma di legge e di statuto.

Ove il termine massimo di durata della gestione provvisoria, previsto dall'articolo 66, primo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, scada senza che si sia provveduto a norma del secondo comma del presente articolo, l'organo amministrativo dell'ente creditizio è sciolto di diritto, e il Governatore della Banca d'Italia dispone l'amministrazione straordinaria dell'ente, a norma degli articoli 58 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, in quanto applicabili.

L'amministrazione straordinaria cessa in caso di ricostituzione dell'organo amministrativo, da parte di chi ne ha potestà a norma di legge e di statuto.

Ove il termine massimo di durata dell'amministrazione straordinaria, previsto dall'articolo 58, settimo comma, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, scada senza che si sia provveduto alla ricostituzione dell'organo amministrativo, all'ente creditizio è revocata di diritto l'autorizzazione all'esercizio del credito, e lo stesso è di diritto sciolto e messo in liquidazione. La liquidazione è regolata dagli articoli 67 e seguenti del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 7 marzo 1938, n. 141, in quanto applicabili.

organi competenti, almeno trenta giorni prima della scadenza delle cariche, ovvero, nei casi di cessazione dalle cariche per cause diverse dalla scadenza temporale, nei sessanta giorni successivi al verificarsi di tali cause. In mancanza, alla nomina provvede il sindaco del Comune, il presidente della Provincia o il presidente della Regione, nei casi in cui tale nomina spetti agli enti in parola, ovvero, negli altri casi, il rappresentante legale dell'ente pubblico competente.

ART. 3.

La presente legge entra in vigore il novantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

ART. 3.

(Disposizioni transitorie).

1. Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio è convocato, entro e non oltre il decimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, per provvedere agli adempimenti di sua competenza in ordine alle nomine, negli enti creditizi pubblici, dei componenti gli organi di amministrazione le cui cariche siano scadute a tale data. Si osservano le disposizioni dell'articolo 1 per ciò che concerne la maggioranza e le modalità di convocazione del Comitato.

2. Ai fini previsti dall'articolo 2, le nomine spettanti agli enti pubblici, in ordine ai componenti degli organi di amministrazione le cui cariche siano scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, devono essere effettuate entro e non oltre il trentesimo giorno successivo a tale data.